



COMUNE DI SIDDI

Provincia SUD SARDEGNA
Viale Europa n. 9 – P.I. 01063420929 – C.F. 82002080925
Tel. 070-939800/9340148 - Fax 070-939116
e-mail : tecnico@comune.siddi.su.it – pec : protocollo.siddi@pec.it

AREA TECNICA E MANUTENZIONI

OGGETTO	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA NAPOLI, INTERSEZIONI, MARCIAPIEDI E ATTRAVERSAMENTI <u>ANNULLAMENTO DEL “VERBALE DI GARA N. 1 - PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE E SOCCORSIO ISTRUTTORIO”.</u>
----------------	--

CUP (Codice Unico di Progetto): **J65F230001600016**

CIG (Codice Identificativo di Gara): **B167270DDB**

IL RUP

in data 06/05/2024 alle ore 10:00 ha pubblicato sulla piattaforma SardegnaCAT il verbale di gara n.1 – Provvedimento di esclusione e soccorso istruttorio inerente la procedura di gara in oggetto

PREMESSO

- che con decisione di contrarre, in data 22/02/2024 del responsabile dell'area tecnica e manutenzioni, si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. c del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza di via napoli, intersezioni, marciapiedi e attraversamenti e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i;
- che in data 23/02/2024 è stato pubblicato un avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito della Stazione Appaltante e tramite rfi_10665 attraverso la piattaforma di e-procurement SardegnaCAT, finalizzato

all'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata sopra specificata;

- che alla data di scadenza per la presentazione delle candidature all'indagine di mercato sopra specificata sono pervenute n° 160 manifestazioni di interesse e che sono state selezionate n. 160 ditte da invitare alla procedura;

- che a seguito di iniziale istruttoria, come da "Verbale di gara n.1 – Provvedimento di esclusione e soccorso istruttorio" ha disposto l'esclusione e l'attivazione del soccorso istruttorio;

Dato atto che a seguito di numerose comunicazioni da parte degli operatori economici in questione circa la eventuale non chiarezza del provvedimento di esclusione e la difficoltà nel comprovare il possesso del requisito richiesto al punto 10.1 della Lettera di Invito e Disciplinare di gara il quale recita:

“Altre cause di esclusione

*Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.*

Gli operatori economici, siano essi l'appaltatore, un'impresa del raggruppamento temporaneo verticale, il subappaltatore o il subaffidatario debbono possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale, il requisito dell'iscrizione all'elenco in parola deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento. Nello specifico, pena esclusione, tutti i soggetti sopramenzionati debbono essere iscritti o aver presentato richiesta di iscrizione per le attività definite dall'art. 1, comma 53, lett. c) d) e) g) della Legge 6 novembre 2012, n. 190, trattandosi tutte attività comprese nell'opera in appalto.”

Dato atto che nello specifico le attività per le quali è stata richiesta l'iscrizione sono tutte attività che possono essere ricomprese nelle lavorazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto, siano esse eseguite da aggiudicataria e/o subappaltatrice e nulla osta a richiedere tale requisito da parte della Stazione Appaltante la quale ha espressamente indicato, pena esclusione, il possesso del requisito nella Lettera di Invito e Disciplinare di Gara al punto 10.1;

Rilevato il fatto che alcuni degli elenchi pubblici delle questure di riferimento non risultano aggiornati alla data di scadenza offerte o risultano in alcuni casi incompleti;

Ravvisata quindi la necessità di miglior cura dell'interesse pubblico e ampia partecipazione alle procedure pubbliche e il pieno rispetto dei principi generali di cui dall'art. 1 all'art. 12 del DLgs n. 36/2023 cd Codice Appalti;

Dato atto che La vigente normativa antimafia prevede che le Amministrazioni pubbliche, gli Enti pubblici e le Aziende vigilate dallo Stato, debbano acquisire idonea documentazione informativa prima di stipulare, approvare od autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti di cui all'articolo 67 del Codice antimafia, circa la sussistenza di una delle cause di decadenza o sospensione di cui allo stesso art. 67 o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 e art. 91 del Codice. I suddetti soggetti debbono essere previamente accreditati in Banca dati tramite apposite credenziali rilasciate dalle Sezioni provinciali, appositamente costituite presso le Prefetture-UTG competenti, avendo come criterio di riferimento quello della sede dell'operatore economico per il quale viene chiesta la certificazione antimafia. Il funzionamento della BDNA, è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n.193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA con altre Banche dati, tra le quali il Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n.121, il sistema informatico presso la DIA ed i sistemi informativi presso le Camere di Commercio.

DISPONE

L'annullamento immediato del "Verbale di gara n. 1 – Provvedimento di esclusione e soccorso istruttorio" rimandando a successiva ulteriore istruttoria circa il possesso del requisito richiesto dal disciplinare di gara al punto 10.1 avvalendosi della "Banca Dati Nazionale unica della documentazione antimafia" BDNA per rilevare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare. Requisiti dichiarati dagli operatori economici in sede di presentazione offerte. La BDNA verrà utilizzato quale unico elenco legittimo da poter utilizzare al fine della verifica del possesso del requisito soggettivo richiesto per tutte le ditte esecutrici. La successiva istruttoria terrà conto quindi delle risultanze quindi della verifica della BDNA - "Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia" istituita dall'art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159 (Codice antimafia, d'ora in avanti Codice) presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

IL RUP

Dott. Salvatore Cadau